



PRRB 2022-2027

**PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE
AREE INQUINATE 2022-2027**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo 1

Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito “Piano”, dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

Articolo 2

Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un’ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:
 - a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
 - b) il principio dell’economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
 - c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
 - d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
 - e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell’impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;
2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all’articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all’intero territorio regionale che ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all’ambito territoriale ottimale.

Articolo 4

Durata del Piano

1. L'arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all'anno 2027 al termine del quale la Giunta provvede alla valutazione circa la necessità di un suo aggiornamento, alla luce anche del monitoraggio di Piano effettuato nel 2025.

Articolo 5

Modifiche

1. Il Piano è modificato nei seguenti modi:
 - a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 34 della L.R. n. 16/2017;
 - b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di Giunta regionale previa informativa della competente Commissione assembleare;
 - c) le modifiche alle disposizioni del Piano conseguenti a errori meramente materiali sono approvate con la procedura di cui alla lettera b).

Articolo 6

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione dell'articolo 199 del D.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 24/2017, detta indirizzi e prescrizioni. In particolare:
 - a) per indirizzi si intendono le disposizioni del Piano che fissano finalità generali ovvero obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità, dei tempi o del grado di realizzazione dei risultati indicati;
 - b) per prescrizioni si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando in modo vincolante gli usi ammessi e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal piano, e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.

Articolo 7

Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e con il Piano d'ambito dei rifiuti

1. Il Piano è lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006.

2. Gli strumenti di pianificazione provinciale provvedono, in attuazione dei criteri contenuti nel Piano, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs. n. 152/2006.
3. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (d'ora in poi "Piano d'ambito dei rifiuti") è strumento attuativo del Piano nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2011.
4. i Comuni inseriscono nella Tavola dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017 le indicazioni di cui all'articolo 30 in materia di bonifica.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I
FINALITA'

Articolo 8
Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:
 - a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
 - c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
 - d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
 - e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
 - f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
 - g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
 - h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
 - i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;

- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
 - k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
 - l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
 - m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
 - n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
 - d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
 - e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
 - f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
3. il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.
4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;
5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

SEZIONE II STRATEGIE DI ECONOMIA CIRCOLARE

Articolo 9 Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, il Piano fissa nel Programma di prevenzione di cui al capitolo 15 della Relazione generale le misure di prevenzione, nel rispetto del Programma nazionale di prevenzione di rifiuti.

Articolo 10

Strategia dei rifiuti alimentari

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di Prevenzione di cui all'articolo 9 prevede le misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti alimentari articolate in base ai settori della produzione primaria, della trasformazione e fabbricazione, della distribuzione commerciale, della ristorazione e del consumo domestico.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della produzione degli scarti alimentari. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.
3. Le misure di cui al comma 1, potranno essere realizzate anche tramite convenzioni o accordi con le categorie economiche o associazioni di produttori del settore agroalimentare e/o della distribuzione.

Articolo 11

Strategia sui rifiuti plastici

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di cui all'articolo 9 prevede misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici con particolare riferimento alle plastiche monouso. La Giunta regionale può prevedere ulteriori misure in coerenza con la strategia del Piano a seguito del percorso di condivisione della Cabina di regia Plastic FreER.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.
3. In attuazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti plastici, il Coordinamento permanente sottoprodotti esamina con priorità, le filiere produttive relative ai prodotti plastici.
4. I gestori del servizio pubblico devono prevedere specifiche attività di sensibilizzazione al contrasto all'abbandono dei rifiuti.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo hanno valore di prescrizione

Articolo 12

Strategia dei rifiuti da costruzione e demolizione

1. Il Piano promuove la massimizzazione del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e favorisce la creazione di un mercato di inerti riciclati.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 18 del 2016 indica il prezzo del materiale inerte proveniente da attività di recupero e quello del materiale inerte naturale tenendo conto del minor prezzo del primo.
3. Per la realizzazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici nel territorio regionale, costituisce criterio premiante l'approvvigionamento di materiali con

un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti maggiore rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche rientranti nei Criteri Ambientali Minimi di settore ove tecnicamente possibile e fermo restando il rispetto degli standard di qualità.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1991, la quantificazione di nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore deve essere effettuata per i quantitativi che non possono essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi, come accertata in attuazione del presente Piano. I Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) vigenti, si adeguano a tale disposizione entro 24 mesi dalla data di adozione del Piano. Allo scadere di tale termine, le previsioni dei PIAE nonché dei Piani comunali delle attività estrattive (PAE) per le quali non sia stata ancora presentata istanza di autorizzazione completa di tutti gli elaborati richiesti non trovano attuazione per i quantitativi in esubero rispetto alla disponibilità di materiale inerte riciclato. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione anche per i procedimenti di pianificazione già avviati alla data di adozione del Piano.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 13

Disposizioni in merito al recupero

1. Il Piano assume il principio della massima valorizzazione in termini economici ed ambientali delle frazioni dei rifiuti raccolti in maniera differenziata attraverso il recupero e della trasparenza nella rendicontazione degli introiti previsto dalla L.R. 16/2015.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione del comma 8 dell'articolo 3 L.R. n. 16 del 2015, ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti massimizzandone il recupero attraverso il miglioramento della qualità delle raccolte nel rispetto della gerarchia comunitaria. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo ha valore di prescrizione.

Articolo 14

Disposizioni procedurali per la cessazione della qualifica di rifiuto

1. Al fine di promuovere le attività di recupero e al contempo omogeneizzare i procedimenti di autorizzazione tenuto conto della complessità e della interdisciplinarietà delle istruttorie necessarie al riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto, il Piano prevede la costituzione di un Coordinamento permanente a cui partecipano la Regione e Arpa e di cui Arpa richiede l'attivazione, nell'ambito delle proprie attività istruttorie, al fine di esaminare la sussistenza dei criteri e delle condizioni poste dall'articolo 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006. Alle riunioni potranno essere invitati rappresentanti delle associazioni di categoria nel caso sia necessario acquisire informazioni a supporto della valutazione del Coordinamento nonché esperti provenienti da Università e ordini professionali.
2. Per favorire lo scambio e la cessione di prodotti derivanti all'esito di un'operazione di recupero rifiuti, il Piano prevede l'istituzione di un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori

e gli utilizzatori di tali prodotti. Tale elenco è consultabile su una sezione dedicata del sito web della Regione.

CAPO II RIFIUTI URBANI

Articolo 15

Principi di autosufficienza e prossimità

1. Il Piano assume:

- a) il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ambito ottimale regionale. A tal fine, nel capitolo 8 della Relazione generale sono indicate le tipologie e i quantitativi stimati di rifiuti che, con priorità di ingresso, afferiscono agli impianti ivi individuati come di seguito elencati:
 - i. scarti del trattamento delle raccolte differenziate;
 - ii. rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata ed inviati direttamente a recupero energetico/smaltimento;
 - iii. rifiuti urbani indifferenziati.

I quantitativi di cui ai punti i e ii concorrono ad una rappresentazione oggettiva del complessivo fabbisogno impiantistico previsto dal Piano ma i flussi non sono da ritenersi prescrittivi.

- b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. La richiesta di realizzazione dell'impiantistica di recupero dei rifiuti urbani è autorizzata tenendo conto del fabbisogno regionale di gestione della tipologia di rifiuto nel rispetto del principio di prossimità di cui al comma 1, lett. b), sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel Piano e nei Report prodotti annualmente.

Articolo 16

Sistema di raccolta

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano di raccolta differenziata, i Comuni del territorio regionale sono raggruppati in aree omogenee come previsto al capitolo 6 cui sono associati specifici obiettivi come di seguito specificato:
 - a) all'area dei capoluoghi di Provincia e della costa è associato l'obiettivo specifico del 79% di raccolta differenziata;
 - b) all'area della montagna è associato l'obiettivo specifico del 67% di raccolta differenziata;

- c) all'area della pianura è associato l'obiettivo specifico del 84% di raccolta differenziata;
2. Al Comune istituito mediante fusione tra più Comuni è associato l'obiettivo proprio dell'area omogenea in cui è residente la maggioranza della popolazione.
 3. L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di seguito "ATERSIR" attua gli obiettivi di cui al comma 1 rispettando le percentuali fissate per le aree omogenee ancorché ricadenti nello stesso bacino di gestione del servizio.
 4. ATERSIR assicura attraverso il Piano d'ambito dei rifiuti, il piano economico-finanziario e le modalità di affidamento del servizio il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei modelli indicati nel capitolo 6 e dei relativi costi di implementazione.
 5. L'organizzazione del sistema di conferimento e raccolta deve tendere ad ottenere frazioni sempre "più pulite" per favorire il recupero di materia. A tal fine ATERSIR individua le modalità idonee tenuto conto delle tecnologie e del sistema di organizzazione della raccolta e del contesto territoriale.
 6. ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di condurre campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle modalità del sistema di raccolta, sulle sue finalità e sugli obiettivi effettivamente conseguiti nonché sulla destinazione finale delle frazioni.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 17

Sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani

1. Il sistema impiantistico regionale posto in via ordinaria a servizio dei rifiuti urbani è costituito dagli impianti di termovalorizzazione.
2. Gli impianti di discarica e gli impianti di trattamento meccanico e biologico continuano a ricevere rifiuti urbani in base alle tempistiche e nei limiti previsti nei flussi riportati al capitolo 8 della Relazione generale nonché nelle successive delibere di monitoraggio.
3. Con delibera di Giunta sono individuati gli impianti minimi e gli impianti intermedi previsti dalla deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di recupero di energia (R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per i termovalorizzatori

1. Gli impianti di termovalorizzazione funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 8 del Piano dove sono altresì stimati e indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto.

2. Il Piano individua al capitolo 8, nel rispetto del principio di prossimità, i sistemi locali di impianti cui è possibile conferire i rifiuti urbani, in caso di fermo impianto, di manutenzione straordinaria ovvero di esigenze gestionali mirate all'ottimizzazione stagionale delle rese impiantistiche, fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare, nei limiti del 20 per cento e previa comunicazione all'ente autorizzante, alla Regione e ad Atersir. Nel caso di accertata impossibilità di indirizzare i rifiuti nei sistemi locali di impianti individuati è possibile indirizzare i rifiuti urbani ad altro sistema dello stesso bacino gestionale fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni sopra specificate.
3. I gestori degli impianti di cui al comma 1, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, nell'ordine, ai rifiuti urbani, ai rifiuti derivanti dal loro trattamento e ai rifiuti speciali prodotti nell'ambito ottimale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 19

Autorizzazioni agli impianti

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 17, sono tenuti ad accogliere i quantitativi di rifiuti indifferenziati e quelli derivanti dal loro trattamento che il Piano indirizza loro in base ai flussi previsti al capitolo 8 della Relazione generale e nelle successive delibere di monitoraggio.
2. Le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.
3. È vietato avviare a smaltimento in discarica i rifiuti urbani indifferenziati. Conseguentemente non possono essere autorizzate nuove discariche ovvero ampliamenti di discariche esistenti che prevedano il conferimento di tali rifiuti. È fatto salvo quanto previsto al comma 7, dell'articolo 20.
4. Nella fase di gestione post chiusura costituisce buona pratica l'installazione di impianti fotovoltaici sulle aree a servizio delle discariche che, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 14/2021, sono da considerarsi sempre ammissibili nel rispetto delle relative procedure autorizzative.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

CAPO III

RIFIUTI SPECIALI

Articolo 20

Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il Piano assume:
 - a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

- b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.
2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.
 3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.
 4. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.
 5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.
 6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.
 7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione.
 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21

Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.
3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale.

Articolo 22

Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivi di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

SEZIONE II

ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 23

Tariffazione puntuale

1. Al fine di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e di potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate il Piano prevede la misurazione

puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e l'applicazione della tariffa puntuale in attuazione della legge regionale n. 16 del 2015 come previsto al Capitolo 9.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di Piano ATERSIR prevede nel Piano d'ambito dei rifiuti le misure attuative della tariffazione puntuale in modo che la stessa sia avviata su tutto il territorio regionale in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 16 del 2015.
3. La disposizione di cui al comma 2 costituisce prescrizione per il Piano d'ambito dei rifiuti.

Articolo 24

Accordi e contratti di programma

1. Gli obiettivi di Piano sono perseguiti oltre che con le disposizioni di cui all'articolo 6 anche con accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore ed associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. n. 152/2006, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 267/2000 e accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.
2. Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano promuove la stipula di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.

SEZIONE III

Articolo 25

Relazione sullo stato di attuazione del Piano

1. La verifica delle disposizioni del Piano è effettuata dalla Regione attraverso il monitoraggio periodico secondo i criteri di cui al capitolo 17. In particolare:
 - a) ogni anno la Regione, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale prevenzione, ambiente e energia (ARPAE) elabora una Relazione circa lo stato di attuazione del Piano;
 - b) Nell'anno 2025 di vigenza del Piano, la Relazione conterrà altresì la verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto in rapporto agli obiettivi temporalmente cadenzati del Piano e la eventuale necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano.
2. La Relazione di cui al comma 1 tiene conto delle informazioni contenute nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dalla Regione e da ARPAE ed è pubblicata sul sito web della Regione.
3. Qualora dal monitoraggio scaturiscano indicazioni circa la necessità di interventi correttivi nelle azioni di Piano la relativa procedura di modifica seguirà le regole di cui all'art. 5.
4. L'andamento dei principali indicatori di gestione dei rifiuti e il conseguente stato di attuazione degli obiettivi di Piano sono altresì condivisi con gli Enti locali nell'ambito di appositi incontri a cadenza semestrale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26

Obiettivi

1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
 - b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
 - c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
 - d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
 - e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
 - f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
 - g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.

Articolo 27

Ordine di priorità degli interventi

1. Per la gerarchizzazione dei siti contaminati presenti nell'Anagrafe regionale in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, il Piano assume la metodologia denominata "Criterio Regionale per i Siti Contaminati dell'Anagrafe" (C.RE.S.C.A.) descritta al capitolo 20 della Relazione generale.
2. Per il finanziamento di determinati interventi in siti contaminati, le risultanze derivanti dall'applicazione del C.RE.S.C.A. possono essere integrate con ulteriori criteri tenuto conto dei vincoli e delle strategie complessive che la Regione intende perseguire in un'ottica di sostenibilità.

Articolo 28

Promozione di strategie di riuso e di riqualificazione dei siti contaminati

1. In linea con gli obiettivi di riduzione del consumo del suolo il Piano promuove il riuso, la rigenerazione urbana e la riconversione industriale dei siti contaminati e incentiva, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006, l'iniziativa dei proprietari o di altri soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento.
2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, gli accordi di programma, anche in variante agli strumenti di pianificazione, di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 possono riconoscere, a compensazione degli oneri di bonifica assunti dal privato, diritti edificatori e riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

3. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, possono essere stipulati anche accordi regionali di insediamento e sviluppo di imprese ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2014.

Articolo 29

Siti orfani

1. Entro 12 mesi dall'adozione del Piano sono portate a termine le procedure di individuazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 244 D.lgs. 152/2006.
2. Per gli interventi oggetto di finanziamento il termine di cui al comma 1 è ridotto di un terzo.

Articolo 30

Conoscibilità degli eventuali vincoli sulle aree soggette a bonifica

1. Allo scopo di favorire la conoscibilità dello stato di qualità ambientale nonché di eventuali prescrizioni all'uso di un'area soggetta a bonifica, i Comuni inseriscono nella Tavola dei vincoli di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017 le seguenti indicazioni:
 - a) esistenza sul proprio territorio di siti presenti nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati;
 - b) esistenza sul proprio territorio di condizioni di inquinamento diffuso comunicata dall'Autorità competente in base a quanto sarà stabilito con il Protocollo di gestione dell'inquinamento diffuso di cui al paragrafo 21.8 della Relazione generale del Piano;
 - c) esistenza di eventuali limitazioni e prescrizioni d'uso relative ad un'area comunicate dall'Autorità titolare del procedimento all'esito della conclusione delle attività di bonifica.
2. Il certificato di destinazione urbanistica deve obbligatoriamente riportare i vincoli indicati al comma 1.

Articolo 31

Localizzazione di impianti di trattamento rifiuti nei siti contaminati

1. I criteri di cui all'articolo 21 non si applicano alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica e per il tempo necessario ad effettuare tali operazioni nei siti contaminati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di adozione del Piano, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2017 e dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2017 le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

- a) alle autorizzazioni che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano, incompatibili con gli indirizzi dello stesso o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti di pianificazione che presentino previsioni in contrasto con quanto disposto dal Piano adottato.
2. Le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili.
 3. Dalla data di adozione del Piano, le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione.
 4. Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 12 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti.
 5. Qualora in attuazione del Piano i flussi (e i quantitativi) dei rifiuti indirizzati agli impianti di cui all'articolo 17 siano variati rispetto alle previsioni previgenti ATERSIR assegna un termine, non superiore a 180 giorni, ai gestori interessati affinché conformino l'organizzazione del servizio alle previsioni del Piano.

Articolo 33

Risorse finanziarie

1. La Regione accompagna le misure previste dal presente Piano attraverso gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato e con proprie risorse, secondo le disponibilità di bilancio.
2. Lo stanziamento di risorse per piani e programmi da parte della Regione non deve rientrare nell'ambito delle sovvenzioni dannose per l'ambiente di cui all'articolo 68, della legge n. 221 del 2015.

Articolo 34

Norme finali

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
2. In attuazione del principio della riduzione del consumo del suolo, la riconversione di un impianto di gestione di rifiuti esistente, conforme alla pianificazione vigente alla data dell'autorizzazione alla sua costruzione, non costituisce nuovo impianto ai fini dell'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora la nuova tipologia impiantistica sia funzionale al trattamento dei rifiuti e l'attività venga svolta nel medesimo sito.
3. Le capacità pianificate o autorizzate per i rifiuti urbani delle discariche in vigenza della precedente pianificazione sono fatte salve.



-
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 8 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio.
 5. la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 8, in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti.
 6. Le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni normative vanno interpretate in coerenza con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 hanno valore di prescrizione.